



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI
TIZIANO MASINI
FRANCESCO CANANZI
MATILDE BRANCACCIO
CARLO RENOLDI

- Presidente -

- Relatore -

Sent. n. sez. 552/2026
UP – 26/03/2026
R.G.N. 1674/2026

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

██

avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE DI APPELLO DI BARI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUCIA ODELLO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

lette le conclusioni scritte presentate dall'Avv. ██████████, il quale, nell'interesse della parte civile, ha chiesto il rigetto del ricorso;

lette le conclusioni scritte presentate dall'Avv. ██████████ ██████████, il quale, nell'interesse di ██████████ ██████████ ha chiesto l'accoglimento del ricorso.



RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21 marzo 2025, la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale di Bari in data 5 aprile 2024 con la quale [REDACTED] [REDACTED] era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di sei mesi di reclusione in quanto ritenuto colpevole, con le attenuanti generiche, del delitto previsto dall'art. 595, terzo comma, cod. pen., per avere offeso la reputazione di [REDACTED] nella sua qualità di presidente della Regione Puglia, attraverso un *post* sulla propria pagina [REDACTED] in cui commentava il contenuto di un articolo di giornale pubblicato, il giorno precedente, sul sito [REDACTED] [REDACTED]. In particolare, l'imputato formulava aspre critiche alle nomine effettuate dal presidente della Regione presso l'Acquedotto pugliese (di seguito «AQP»), definendole «clientelari e dannose per la collettività (Prima [REDACTED] [REDACTED], ora [REDACTED] al posto di chi ha vinto un regolare concorso, ma AQP è una società di servizi per pugliesi oppure è un incubatore di accordi politici trasversali al servizio di [REDACTED] continuano le nomine clientelari a danno della collettività? ...)»; ed esprimeva dubbi sulla rimozione e sulla contestuale sostituzione del direttore degli affari legali di AQP insinuando che esse fossero motivate da ragioni personali e non da un interesse pubblico («[REDACTED] chiarisca i motivi che avrebbero portato alla rimozione del direttore affari legali e societari [...] Il direttore affari legali di AQP [REDACTED] sarebbe stato rimosso per concedere il coordinamento a [REDACTED] [REDACTED] il figlio dell'ex presidente della Regione Puglia, nonché intimo amico di [REDACTED] e [REDACTED] [...] Attendo una risposta dal Presidente [REDACTED] e per il bene dei pugliesi [...] spero non ci si trovi davanti all'ennesimo incarico conferito per motivazioni ben diverse da quelle professionali, a cui purtroppo, ci ha abituati»); in [REDACTED] il 26 marzo 2019.

2. [REDACTED] [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [REDACTED] deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 595 cod. pen. e dell'art. 21 Cost., nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione ai limiti del requisito della continenza nella critica politica.

La sentenza non individuerebbe specifiche espressioni offensive, né chiarirebbe in che modo la locuzione «nomine clientelari» ecceda i limiti della continenza. Inoltre, essa non effettuerebbe un adeguato bilanciamento tra il diritto di critica



politica e la tutela della reputazione, né considererebbe la particolare elasticità della nozione di continenza in ambito politico.

Infatti, richiamando la giurisprudenza di legittimità sull'argomento, il ricorso sottolinea che, nel contesto della critica politica, sono ammesse anche espressioni aspre o provocatorie, purché non si traducano in gratuite aggressioni personali.

Pertanto, la sentenza impugnata risulterebbe lacunosa, non avendo esplicitato quali termini abbiano superato tali limiti. Invero, l'unica espressione censurata parrebbe quella di «nomine clientelari», la quale, secondo il ricorrente, costituirebbe una valutazione politica e non già un attacco personale.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 595 cod. pen. in relazione all'omessa valutazione dei criteri di insindacabilità previsti dall'art. 122 Cost. e dall'art. 38 dello Statuto della Regione Puglia, secondo cui i consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il ricorso deduce che il secondo motivo di appello sia stato del tutto ignorato dalla Corte territoriale, la quale non avrebbe esaminato il tema centrale dell'applicabilità dell'esimente del diritto di critica politica e, più in generale, della speciale tutela riconosciuta alle opinioni espresse nell'esercizio di funzioni politico-istituzionali. A tal fine, il ricorso richiama l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione si fonda su tre presupposti: l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, la verità del nucleo fattuale posto a base della manifestazione di pensiero e la continenza delle espressioni utilizzate.

In particolare, nel campo della critica politica, tali parametri dovrebbero essere interpretati in modo coerente con la funzione democratica della libera discussione pubblica, che non può essere compressa se non nei casi in cui l'espressione trascenda in una gratuita aggressione personale, sganciata da fatti veri o da un minimo fondamento oggettivo.

Secondo il ricorrente, nel caso di specie il *post* di [REDACTED] si sarebbe inserito in un contesto di evidente interesse pubblico, poiché riguardava le modalità di conferimento di un incarico all'interno di una società partecipata regionale e, quindi, profili di gestione della cosa pubblica suscettibili di controllo da parte dell'opinione pubblica. Inoltre, il suo contenuto sarebbe stato ancorato a circostanze vere e non contestate, sicché non vi sarebbe stata alcuna manipolazione del fatto storico, né alcuna alterazione tale da snaturarne il significato.

La critica formulata da [REDACTED] invero, non avrebbe avuto carattere personale o denigratorio, ma sarebbe stata diretta a stigmatizzare criteri di scelta ritenuti estranei al merito professionale, anche attraverso il riferimento a relazioni



parentali o amicali, nonché a profili di inopportunità politico-amministrativa. Tali elementi non costituirebbero un attacco alla sfera morale della persona offesa, bensì il fondamento fattuale di un giudizio politico negativo sulle modalità di gestione degli enti partecipati e sui meccanismi di selezione negli incarichi pubblici.

La Corte di appello, tuttavia, avrebbe omissis di confrontarsi con il nucleo della censura, vale a dire con la necessità di verificare se le espressioni utilizzate rientrassero nei limiti, più ampi, riconosciuti alla critica politica, atteso che la giurisprudenza di legittimità ammetterebbe finanche l'impiego di formule polemiche o provocatorie, purché collegate a una base fattuale sufficiente e non degenerino in un mero insulto.

La stessa Corte europea dei diritti dell'Uomo distinguerebbe tra affermazioni di fatto e giudizi di valore, censurando i secondi solo quando manchino del tutto di un adeguato substrato fattuale, atteso che, in tale evenienza, il giudizio assumerebbe carattere gratuitamente offensivo. Inoltre, essa sottolineerebbe che, soprattutto nel discorso politico, debbano essere tollerate anche espressioni aspre o iperboliche, in quanto funzionali al confronto democratico, fermo restando il limite del travisamento dei fatti e dell'aggressione personale.

Muovendo da tali premesse, il ricorso sottolinea che il controllo democratico sull'operato degli amministratori e degli esponenti istituzionali costituisce una delle ragioni che giustificano una più ampia tutela del diritto di critica, sicché i confini del delitto di diffamazione non potrebbero essere dilatati al punto da produrre un effetto dissuasivo sull'esercizio della libertà di espressione.

In ultimo, il motivo richiama il principio di insindacabilità delle opinioni espresse dai consiglieri regionali sancito dall'art. 122, quarto comma, Cost. e dall'art. 38 dello Statuto della Regione Puglia. Le dichiarazioni di ████████ rese nella sua qualità di consigliere regionale, sarebbero maturate nell'esercizio del mandato istituzionale e afferirebbero a un tema di rilievo politico, quale la gestione degli enti partecipati dalla Regione. Secondo il ricorso, la sentenza impugnata avrebbe omissis ogni valutazione anche di tale profilo.

3. In data 2 marzo 2026 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. Nel caso di specie, la critica si trasformerebbe nell'accusa di un abuso della funzione, integrando così il reato di diffamazione, non ammettendo la dialettica politica affermazioni che si risolvano nella denigrazione personale.

4. In data 10 marzo è pervenuta una memoria a firma dell'Avv. ████████ difensore dell'imputato, con la quale è stata ribadita l'insussistenza del delitto di diffamazione, atteso che il contenuto del *post* contestato rientrerebbe nell'ambito della critica politica. Infatti, l'addebito di «nomine clientelari» riguarderebbe



l'attività pubblica di [REDACTED] e non la sua sfera personale; e la critica si inserirebbe nel dibattito politico, mirando a censurare una modalità di esercizio del potere discrezionale nelle nomine attraverso un giudizio politico-morale, senza addebitare a [REDACTED] delle condotte illecite. Infine, si ribadisce che la critica proverrebbe da un consigliere regionale e sarebbe, quindi, espressione dell'esercizio della funzione politica, con conseguente operatività dell'invocata scriminante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito enunciati.

2. Il delitto di diffamazione, previsto dall'art. 595 cod. pen., ricorre nel caso in cui l'agente «comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione», quest'ultima intesa, in senso oggettivo, come la considerazione personale di cui ciascuna persona può pretendere di godere nella società civile; sicché il delitto può essere integrato in presenza di qualunque condotta che, in relazione alle concrete circostanze del fatto, sia idonea a recare pregiudizio alla stima e al rispetto di cui ogni consociato è meritevole nel contesto di riferimento (*ex multis* Sez. 5, n. 34178 del 10/02/2015, Rv. 264982 - 01; Sez. 5, n. 37383 del 16/06/2011, Benetton, Rv. 251517 - 01; Sez. 5, n. 22598 del 25/02/2010, Siggia, in motivazione).

2.1. Le odierne censure difensive si appuntano, *in primis*, sulla reale capacità offensiva della reputazione della parte civile, che il ricorso revoca in dubbio sul presupposto che la sentenza impugnata non abbia individuato specifiche espressioni offensive e non abbia chiarito in che modo la locuzione «nomine clientelari» ecceda i limiti della continenza.

2.2. Tale assunto non può, tuttavia, condividersi, atteso che, come correttamente osservato dalla Corte territoriale, l'imputato aveva rivolto al presidente della Regione Puglia «pesanti accuse di illeciti» risultate smentite da quanto accertato in sede istruttoria, ove era emerso che la nomina di [REDACTED] era avvenuta in ragione delle sue competenze e qualità professionali e non sulla scorta di un diffamatorio sistema clientelare; e aveva, altresì, insinuato che le scelte di [REDACTED] fossero animate da «interessi personali» a danno della collettività, in questo modo inducendo l'opinione pubblica a ritenere che il c.d. sistema [REDACTED] avesse prodotto un illecito metodo clientelare volto a favorire «i figli di amici», per «motivazioni ben diverse da quelle professionali».

3. La difesa dell'imputato ha, nondimeno, ulteriormente dedotto che la pubblicazione del *post* già richiamato integrerebbe la causa di non punibilità prevista sia dall'art. 122, quarto comma, Cost., a mente del quale «i consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei



voti dati nell'esercizio delle loro funzioni», sia dall'art. 38, comma 2, dello Statuto della Regione Puglia, approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7, secondo cui «il consigliere regionale non può essere chiamato a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle sue funzioni».

Tale prospettazione si rivela, tuttavia, manifestamente infondata, atteso che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, l'immunità riconosciuta ai consiglieri regionali dall'art. 122, comma quarto, Cost. (e, dunque, anche dal citato art. 38, comma 2, dello Statuto regionale pugliese) opera esclusivamente con riferimento alle opinioni espresse e agli atti che presentino un chiaro nesso con il concreto esercizio delle funzioni, anche se espressi in forme non tipiche o *extra moenia*, purché comunque riconoscibili come manifestazione dell'attività istituzionale. Non è, infatti, sufficiente, ai fini dell'operatività dell'immunità, né la mera comunanza di argomenti, né il generico inserimento delle dichiarazioni in un contesto politico (Sez. 5, n. 22716 del 04/05/2010, Marengo, Rv. 247968 - 01; Sez. 5, n. 42031 del 17/10/2008, Broglia, Rv. 242329 - 01).

In questa prospettiva, si richiede altresì che le dichiarazioni rese *extra moenia* presentino una sostanziale coincidenza di contenuti con quelle espresse in sede istituzionale, le quali devono essere cronologicamente antecedenti, in modo che anche le manifestazioni rese in sedi o forme "non tipiche" possano essere considerate effettiva estrinsecazione dell'esercizio della funzione (Sez. 5, n. 32862 del 07/05/2019, Borghezio, Rv. 276857 - 02).

Nel caso di specie, tuttavia, non risulta, né dalla sentenza impugnata né dal ricorso, che la pubblicazione dei *post* fosse collegata a una specifica iniziativa istituzionale. Pertanto, deve escludersi che la fattispecie concreta sia riconducibile all'ambito applicativo della disciplina invocata.

4. La difesa ha, comunque, dedotto la sussistenza della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., assumendo che le frasi ascritte all'imputato sarebbero riconducibili a un legittimo esercizio del diritto di critica politica.

Tale diritto, nelle sue diverse manifestazioni - politica, giudiziaria, scientifica, sportiva ecc. - è riconducibile alla libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 Cost. e, sul piano convenzionale, dall'art. 10 CEDU. Secondo la giurisprudenza di legittimità, perché esso assuma una valenza scriminante ai sensi dell'art. 51 cod. pen., è necessario che concorrano tre requisiti: la verità del fatto, la continenza del giudizio espresso e l'interesse sociale alla conoscenza del fatto oggetto di valutazione.

4.1. Con riferimento al primo requisito, quello della verità del fatto, la giurisprudenza è solita prospettare, sul piano strutturale, una distinzione tra il diritto di critica e quello di cronaca.



Mentre in quest'ultimo caso l'oggetto della rappresentazione si sostanzia in un resoconto di fatti, nell'ipotesi del diritto di critica il soggetto agente esprime, invece, una valutazione degli stessi.

Tuttavia, tale distinzione, proprio con riferimento al profilo della «verità del fatto», tende a scolorare, sino ad affermarsi che non sia ravvisabile alcuna differenza apprezzabile tra il diritto di cronaca e quello di critica, dal momento che entrambe le esimenti richiedono la verità del fatto narrato (Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, Coppola, Rv. 272432 - 01; Sez. 5, n. 7662 del 31/01/2007, Iannuzzi, Rv. 236524 - 01; Sez. 5, n. 24087 del 13/01/2004, Boldrini, Rv. 228900 - 01).

Infatti, anche rispetto al diritto di critica si ritiene necessaria l'esistenza di una reale base fattuale, sicché la scriminante in parola non è configurabile qualora manchi il requisito della verità del fatto riferito, costituente oggetto della valutazione critica, e sia, pertanto, privo di riscontro nella realtà (Sez. 5, n. 3389 del 12/11/2004, dep. 2005, Perna, Rv. 231395 - 01), non potendo consentirsi l'attribuzione a una persona di comportamenti mai tenuti o di frasi mai pronunciate e, successivamente, sottoporli a critica come se quelle parole e quei fatti fossero realmente riferibili al soggetto.

Nondimeno, proprio perché il diritto di critica presenta un'ineliminabile connotazione valutativa, il requisito della verità va limitato alla «oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse» (Sez. 5, n. 34432 del 05/06/2007, Blandini, Rv. 237711 - 01; Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, Trevisan, Rv. 221904 - 01), non potendo da essa prescindere quando un fatto obiettivo sia posto a fondamento dell'elaborazione critica (Sez. 5, n. 29383 del 06/06/2006, Moncalvo, Rv. 235004 - 01; Sez. 1, n. 40930 del 27/09/2013, Travaglio, Rv. 257794 - 01; Sez. 5, n. 8635 del 9/06/2000, Simeone, Rv. 217844 - 01), atteso che «diversamente, la critica sarebbe pura congettura e possibile occasione di dilleggio e mistificazione» (Sez. 5, n. 43403 del 18/06/2009, Ruta, Rv. 245098 - 01).

La stessa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo ha affermato che, anche in presenza di dichiarazioni contenenti giudizi di valore (cd. *value judgements*), il nucleo fattuale che li sostiene deve essere veritiero e oggettivamente idoneo a giustificare il giudizio, dovendosi, altrimenti, escludere la loro valenza scriminante.

Nondimeno, l'affermazione secondo cui, ai fini dell'applicazione della scriminante in parola, è necessaria la verità del fatto storico posto a fondamento dell'elaborazione critica subisce un temperamento, nella giurisprudenza di legittimità, con riferimento all'esercizio della critica politica. In tale ambito, infatti, l'interpretazione di fatti di pubblico interesse tende a prescindere dal mero obiettivo informativo, per assumere i tratti di un contributo prestato al libero svolgimento della vita democratica, con la conseguenza che i giudizi e le valutazioni esprimono,



inevitabilmente, connotazioni soggettive e opinabili; ciò che concorre ad attribuire al requisito della verità del fatto un rilievo attenuato, non potendosi pretendere, per definizione, che la critica sia rigorosamente obiettiva e asettica (Sez. 5, n. 25518 del 26/09/2016, dep. 2017, Volpe, Rv. 270284 - 01; Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, dep. 2011, Simeoni, Rv. 249239 - 01).

4.2. In tali casi è, tuttavia, essenziale il rispetto del limite della continenza, che non va inteso soltanto in senso formale - ossia come astensione dall'uso di espressioni gravi o insultanti - quanto in senso sostanziale, quale esigenza di rispetto della dignità altrui, che deve essere preservata da attacchi gratuiti alla persona e da arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale e intellettuale. La scriminante trova, infatti, il proprio fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o dei pubblici amministratori (Sez. 5, n. 320 del 14/10/2021, dep. 2022, Mihai, Rv. 282871 - 01; Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909 - 01).

E' stato, inoltre, affermato che, in ogni caso, nella valutazione del requisito della continenza, occorre tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui la condotta si è realizzata, dovendosi verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur aspri e incisivi, siano gravemente infamanti e gratuiti ovvero, al contrario, risultino comunque pertinenti rispetto al tema in discussione (Sez. 5, n. 32027 del 23/03/2018, Maffioletti, Rv. 273573 - 01; Sez. 5, n. 4853 del 18/11/2016, dep. 2017, Fava, Rv. 269093 - 01; Sez. 5, n. 48712 del 26/09/2014, Magistà, Rv. 261489 - 01; Sez. 5, n. 13880 del 18/12/2007, dep. 2008, Pandolfelli, Rv. 239816 - 01).

In altri termini, la continenza consente anche il ricorso a espressioni particolarmente sferzanti, purché esse risultino correlate al livello della polemica e ai fatti richiamati, potendo le valutazioni assumere toni tanto più incisivi e penetranti quanto più rilevante sia la posizione pubblica del destinatario (Sez. 5, n. 27339 del 13/06/2007, Tortoioli, Rv. 237260 - 01). Ciò in quanto, nei confronti di soggetti che rivestono un ruolo di rilievo nella vita pubblica, risulta particolarmente intenso l'interesse generale al libero svolgimento della dialettica democratica (Sez. 5, n. 15236 del 28/01/2005, Ferrara, Rv. 232125 - 01).

Ne consegue che, quanto maggiore è il potere esercitato, tanto più ampia è l'esposizione alla critica, atteso che chi esercita funzioni pubbliche deve essere sottoposto a un penetrante controllo, sia da parte dell'opposizione politica, sia da parte dei cittadini (così, tra le altre, Sez. 5, n. 11662 del 6/02/2007, Iannuzzi, Rv. 236362 - 01).



5. Applicando le cennate coordinate ermeneutiche al caso di specie deve ritenersi che il fatto ascritto all'imputato sia scriminato dall'esercizio del diritto di critica politica.

Premesso che, come già evidenziato, deve riconoscersi l'idoneità offensiva delle espressioni utilizzate rispetto alla reputazione di [REDACTED] presentato all'opinione pubblica come un esponente politico la cui azione - quantomeno rispetto all'attività dell'ente «AQP» - si sarebbe ispirata a logiche clientelari, più che a ragioni di interesse pubblico, deve nondimeno ritenersi che le frasi utilizzate dall'imputato siano assistite dall'invocata scriminante.

Va, infatti, sottolineato che esse si inserivano in una contesa politica che vedeva, da un lato, il presidente della Regione Puglia, quale massimo esponente politico-istituzionale regionale e, dall'altro lato, un consigliere regionale di opposizione.

In tale ambito, le espressioni utilizzate, pur se oggettivamente idonee a presentare il destinatario in una luce negativa, con un evidente *vulnus* della sua immagine sociale, non presentano, tuttavia, quel tratto di gratuita aggressione alla persona - del tutto avulsa dal piano della fisiologica contrapposizione che caratterizza il confronto tra forze politiche di diverso orientamento - che costituisce il limite del legittimo esercizio della critica politica.

Proprio perché il diritto in parola costituisce un essenziale presidio delle libertà democratiche, infatti, i suoi confini devono essere delineati in modo da non comprimere, da un lato, il confronto tra esponenti politico-istituzionali e opinione pubblica (comprensiva dei consociati e degli attori che svolgono una funzione di controllo politico-sociale, come la stampa); e, dall'altro lato, quella dialettica, fondamentale in democrazia, che deve esistere tra maggioranza e opposizione, la quale non può prescindere dalla possibilità di una fisiologica interpretazione delle dinamiche politiche secondo il personale punto di vista dei soggetti in contesa.

Ciò, naturalmente, nei limiti già evidenziati, ossia in una cornice in cui i fatti non siano totalmente inventati o sottoposti a inverosimile manipolazione, né piegati a una logica di mera denigrazione, del tutto estranea all'ordinaria dialettica politica.

Una simile situazione deve escludersi nel caso di specie, nel quale le pur aspre critiche rivolte alle modalità di gestione dell'AQP da parte del vertice politico regionale non erano certo dirette a esprimere un gratuito disprezzo personale, ma si erano tradotte in censure verso l'operato degli avversari politici, all'interno di un fisiologico confronto tra maggioranza e minoranza.

Tutto ciò consente, in conclusione, di ritenere sussistente la scriminante invocata e, conseguentemente, di escludere che nelle espressioni contestate possa ravvisarsi il reato ipotizzato.



6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.

Così deciso il 26/03/2026.

Il Consigliere estensore
Carlo Renoldi

Il Presidente
Grazia Rosa Anna Miccoli

